

Prot. 981/2010/E



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI**

**CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "COMUNAS-CIRCULARITÀ ANAGRAFICA"**

TRA

**LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

Il Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, dott. Pier Franco Nali e il Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica, dott. Aldo Macis, d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"

VISTI

- l'art. 15 della legge 15 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevedendo iniziative e protocolli di collaborazione secondo i principi e le finalità della normativa vigente;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 costituente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- l'articolo 73 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che individua le attività svolte dalla Procura della Repubblica, ed in particolare le attribuzioni generali del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché il decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150" ed in particolare Part. 6 "Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria" e l'art. 7 "Competenza delle direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria";

Handwritten signature



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI**

- la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, costituente lo Statuto speciale per la Regione Sardegna;
- la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 13 novembre 1998, n. 31 recante norme in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni e integrazioni;
- il protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della giustizia avente ad oggetto la realizzazione di programmi di innovazione digitale, siglato in data 26 novembre 2008;
- il II atto Integrativo all'Accordo di Programma di Quadro in materia di Società dell'informazione (APQ-SIAI2), stipulato il 15 dicembre 2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e la Regione Autonoma della Sardegna, che prevede l'attuazione da parte della Regione di un programma pluriennale di interventi, inclusivo dell'intervento denominato SIAI202: "COMUNAS", mirante a supportare i Comuni della Sardegna nell'ammodernamento dei propri strumenti organizzativi e operativi al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione;
- il III atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell'informazione (APQ-SIAI3), stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico – DPS – SPSTI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il CNIPA e la Regione Autonoma della Sardegna, che prevede l'attuazione da parte della Regione di un programma pluriennale di interventi, inclusivo dell'intervento denominato SIAI301: "Comunas – Estensione e servizi in ASP", col quale la Regione intende realizzare un modello metodologico e organizzativo che completi ed estenda quanto già realizzato dal precedente progetto SIAI202: "Comunas" a tutti i Comuni della Sardegna, con particolare riferimento a quelli che non dispongono delle necessarie tecnologie informatiche;
- il decreto del Ministro dell'Interno n.240 del 13 ottobre 2005, pubblicato in G.U. n.273 del 23 novembre 2005, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)"
- il protocollo di intesa per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) stipulato tra la Regione ed il Ministero dell'Interno in data 19 novembre 2009, che prevede il collegamento tra la Regione e il Ministero per assicurare l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati anagrafici forniti dai Comuni tramite l'infrastruttura di sicurezza dell'INA;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI**

- il Protocollo di intesa stipulato in data 16 aprile 2010 tra la Regione autonoma della Sardegna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari, avente ad oggetto la promozione di azioni congiunte per l'innovazione e l'informatizzazione degli uffici giudiziari della Sardegna

CONSIDERATO CHE

- il protocollo sopra citato dispone che ad esso venga data attuazione mediante la stipula di convenzioni operative di dettaglio, volte ad individuare in maniera particolareggiata i singoli interventi attuativi e a determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- il coordinamento delle azioni deve essere garantito dal Direttore Generale degli Affari Generali e della società dell'informazione e dal Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica, che si avvarranno delle rispettive risorse umane, o da loro delegati;
- il protocollo sopra citato individua all'articolo 3 il secondo degli interventi da attuare, finalizzato a facilitare la consultazione, da parte degli uffici giudiziari della Procura, delle anagrafiche dei cittadini nati/residenti nei Comuni della Sardegna.

Ritenuto, in ragione delle premesse sopra rappresentate, di procedere alla stipula di una convenzione operativa di dettaglio avente ad oggetto l'individuazione in maniera particolareggiata dell'intervento denominato "COMUNAS-Circolarità anagrafica", con determinazione dei tempi, delle modalità esecutive, del finanziamento e dei restanti adempimenti connessi

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

(Finalità)

Con la presente Convenzione le Parti, nei limiti delle proprie competenze e nell'ambito del più ampio protocollo di intesa già citato in premessa, intendono collaborare al fine di programmare e realizzare interventi per l'innovazione e l'informatizzazione della giustizia, al fine di contribuire alla semplificazione e snellimento delle modalità di svolgimento dei servizi erogati dall'Amministrazione della giustizia, con miglioramento dell'efficienza e riduzione dei costi sostenuti per il suo funzionamento.

Gli interventi dovranno garantire il massimo grado di omogeneizzazione con le analoghe iniziative in atto a livello nazionale.

Art. 2

(Oggetto convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la definizione, realizzazione e messa in esercizio di un sistema informatico che consenta di facilitare e rendere più efficiente la consultazione, da parte degli uffici giudiziari della Procura, dei dati anagrafici dei cittadini nati/residenti in Sardegna. L'intervento consentirà l'accesso telematico alle informazioni provenienti dalle anagrafi comunali e la loro fruizione in modalità informatizzata da parte degli utenti abilitati.

L'intervento, denominato "Comunas-Circolarità anagrafica", si comporrà di varie azioni:

- la raccolta dei requisiti funzionali della Procura e dell'insieme dei dati oggetto di consultazione;
- la definizione delle modalità di accesso, delle politiche di sicurezza e riservatezza;
- la definizione delle modalità di adesione per i Comuni oggetto di consultazione ed il coinvolgimento degli stessi;
- l'avviamento e la gestione del sistema informatico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI**

- la periodica revisione dei processi e degli strumenti utilizzati alla luce degli sviluppi del sistema di circolarità anagrafica regionale ovvero di ulteriori possibilità offerte dal collegamento al sistema INA-SAIA.

Art. 3

(Avviamento e sperimentazione)

Le parti convengono che, in una prima fase sperimentale, la consultazione avverrà attraverso il collegamento diretto con le banche dati comunali, per il tramite dell'infrastruttura regionale realizzata dal progetto COMUNAS, limitatamente ai Comuni aderenti e raggiungibili dalla stessa. Tale progetto, già sviluppato dalla società regionale Sardegna IT ed attualmente orientato all'erogazione di servizi verso cittadini-utenti, dovrà essere oggetto di modifiche evolutive (di seguito denominate come MEV) che soddisfino le esigenze degli uffici giudiziari della Procura.

La prima fase terminerà il 31 dicembre 2010 e potrà essere ulteriormente prorogata, non oltre la durata della presente Convenzione, di cui al successivo art. 5, ove permanga l'infungibilità dell'infrastruttura del progetto COMUNAS per realizzare la consultazione, previa estensione temporale – da parte della Regione- del progetto COMUNAS stesso.

Le Parti convengono che al termine della sperimentazione, valutato lo stato dell'arte del collegamento della Regione e/o della Procura con il sistema INA-SAIA, dei benefici che si prevedono di ottenere da quest'ultimo, nonché dalla disponibilità di ulteriori strumenti tecnici specifici, potranno essere definite differenti modalità di consultazione delle informazioni anagrafiche comunali.

Art. 4

(Impegni delle parti)

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a realizzare le azioni elencate sinteticamente al precedente art.2. A migliore definizione di quanto elencato, si allega alla presente -di cui costituisce parte integrante- un documento di dettaglio [ALLEGATO 1, avente oggetto "Accesso ai dati anagrafici comunali da parte della Procura della Repubblica"] comprendente i requisiti allo stato attuale già concordati tra le Parti, unitamente ad un'analisi di fattibilità e dimensionamento tecnico/economico del sistema, per le MEV previste, per un importo pari ad Euro 19.501 (IVA esclusa).

Alla Regione, che individua in Sardegna IT, in quanto attuale attuatore degli interventi relativi al progetto COMUNAS, il soggetto idoneo allo sviluppo delle MEV previste, spetta l'adozione degli atti amministrativi consequenziali nel rispetto delle procedure attuative così come previste dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti in materia.

La Regione si impegna inoltre a coordinare e definire, di concerto con la Procura, le azioni che prevedano il coinvolgimento dei Comuni e di altri eventuali soggetti istituzionali.

La Procura di Cagliari, quale beneficiario finale dell'intervento, si impegna alla collaborazione con la Regione durante le fasi di realizzazione del sistema, al suo utilizzo una volta soddisfatti i requisiti concordati, nonché all'attuazione dell'intervento finalizzato a velocizzare i tempi dei procedimenti penali a vantaggio dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ottica della condivisione e dell'integrazione dei servizi delle informazioni di competenza.

Art. 5

(Entrata in vigore e durata)

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 12 (dodici) mesi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI**

Art. 6

(Risoluzione)

Qualora una delle parti risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'altra parte può, con diffida scritta, intimare ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla ricezione della diffida. Qualora l'inadempimento persista, la Convenzione si intende risolta automaticamente.

Art. 7

(Proprietà dei beni e dei risultati)

I risultati e prodotti rinvenuti dall'esecuzione del presente Protocollo sono di titolarità esclusiva della Regione Autonoma della Sardegna, che ne concede l'uso gratuito, ai sensi dell'art.69 del dlgs. 82/2005, ai Comuni della Sardegna ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La Regione si riserva inoltre il diritto di consentirne l'utilizzo anche ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Le Parti riconoscono sin da ora il diritto agli uffici giudiziari, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale che ne prevedano la competenza giurisdizionale, di utilizzare detti risultati e prodotti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 8

(Titolarietà dei dati e riservatezza)

Le Parti convengono che, ai sensi del Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, la titolarità del trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle anagrafi comunali è dei Comuni.

La Regione non è responsabile di eventuali inesattezze, omissioni, duplicazioni, variazioni o cancellazioni di dati anagrafici che dovessero manifestarsi sulle banche dati comunali e che venissero utilizzate da parte della Procura.

Salvo autorizzazione dei Comuni, la Regione si impegna a non accedere, utilizzare ovvero modificare per propri fini ai dati anagrafici messi a disposizione dei Comuni per il tramite dei sistemi informatici realizzati con la presente Convenzione, salvo per le finalità strettamente correlate all'esecuzione della stessa.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Protocollo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del Protocollo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

allom



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI

Art. 10


(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in data 13- Maggio 2010

Regione Autonoma della Sardegna

Dott. Pier Franco Nali



Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Cagliari

Dott. Aldo Macis

